



REPUBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

dott. Giuseppe Colavecchio

Presidente f.f. relatore

dott. Marco Smioldo

Consigliere

dott. Roberto Rizzi

Consigliere

dott. Francesco Albo

Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 98/A/2024

nel giudizio di appello principale in materia di responsabilità

amministrativa iscritto al n. 6802 del registro di segreteria, depositato

in data 16/9/2022, promosso da

- Lombardo Pontillo Antonino, nato a Messina il 6/5/1983, nella qualità

di rappresentante legale della società agricola “Sofia”, e Rizzo

Giuseppe, nato a Messina il 18/1/1960, rappresentato e difeso dall'avv.

Decimo Lo Presti (decimoloprestiaavvocato@pec.giuffre.it), giusta

procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Capo

d'Orlando, via Consolare Antica n. 475;

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei

conti per la Regione Siciliana in persona del procuratore regionale;

e nei confronti di

	2	
	- Militello Giuseppe Alessandro, nato a Troina il 2/1/1973;	
	* * *	
	nel giudizio di appello incidentale in materia di responsabilità	
	amministrativa iscritto al n. 6802 del registro di segreteria, depositato	
	in data 14/12/2022, promosso da	
	- Militello Giuseppe Alessandro, nato a Troina il 2/1/1973,	
	rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Mancuso	
	(antonino.mancuso@avvnicosia.legalmail.it), giusta procura in atti, ed	
	elettivamente domiciliato presso il suo studio in Troina, via Carlo Marx	
	n. 2;	
	contro	
	- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei	
	conti per la Regione Siciliana in persona del procuratore regionale;	
	e nei confronti di	
	- Rizzo Giuseppe, nato a Messina il 18/1/1960;	
	- Lombardo Pontillo Antonino, nato a Messina il 6/5/1983;	
	* * *	
	avverso	
	la sentenza n. 615 del 2022, emessa dalla Sezione giurisdizionale della	
	Corte dei conti per la Regione Siciliana e depositata in data 18/7/2022.	
	Letti gli atti ed i documenti di causa.	
	Udito, nella pubblica udienza del 24/10/2024, il pubblico ministero	
	dott.ssa Aronica Maria Rachele Anita, titolare dell'Ufficio di Procura	
	generale presso questa Sezione giurisdizionale d'appello.	
	Ritenuto in	

FATTO

1. L'azione di responsabilità veniva esercitata dalla Procura regionale con il deposito, avvenuto in data 13/1/2022, dell'atto di citazione per il danno erariale, quantificato complessivamente in euro 107.774,52, subito dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.), con riferimento alle campagne per gli anni 2014 e 2015.

Di seguito i fatti compendiatati nell'atto di citazione.

1.2. Con riferimento alla campagna 2014, la ditta Rizzo Giuseppe presentava:

- la domanda per l'accesso alla riserva nazionale n. 40830037640 del 12/07/2014, con la quale dichiarava di condurre terreni per un'estensione di ha 116,62, ubicati nei comuni di Cerignola, Foggia, Lecce, Nardò e San Giovanni Rotondo;

- la domanda unica di pagamento n. 40809419746, in sostituzione della domanda n. 40808635888 del 3/06/2014, abbinata alla scheda di validazione n. 40361385061 del 3/06/2014, con la quale dichiarava di condurre in affitto (dall'1/5/2014 al 24/8/2014) terreni per un'estensione di ha 116,62, corrispondenti catastalmente a n. 20 particelle, siti nei comuni di Cerignola, Foggia, Lecce, Nardò e San Giovanni Rotondo.

Le suddette domande venivano inserite nel portale S.I.A.N. con le credenziali "*alombardopontillo*", assegnate all'operatore del C.A.A. Fenapi Enna 002 di Troina, sig. Lombardo Pontillo Antonino (classe 1955, zio dell'omonimo odierno appellante), ed erano validate con le credenziali "*gmilitello*", assegnate al responsabile del suddetto C.A.A., sig. Militello Giuseppe Alessandro.

Nella scheda di validazione, sotto “*Sezione Documenti Cartacei*

Rilevati 3 Presenti nel Fascicolo”, veniva indicata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, riportante il protocollo n. Age.caa5581.2014.0001369, a giustificazione della conduzione “*in affitto*” dei terreni dichiarati nelle domande.

In conseguenza di quanto sopra, alla ditta Rizzo Giuseppe veniva erogata la somma di euro 60.203,73 e assegnati 117 titoli.

Le indagini della polizia giudiziaria accertavano che la ditta Rizzo Giuseppe, rispetto a quanto dichiarato, non aveva la disponibilità giuridica di 13 particelle, per un totale di circa ha 102, corrispondente all'87% della estensione dichiarata, quest'ultima pari a ha 116,62, con violazione dell'articolo 60 del regolamento (CE) 1122/2009/CE del 25 novembre 2009.

In particolare, il pubblico ministero, a titolo meramente esemplificativo, riferiva che:

- il Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, sezione riforma fondiaria, della Regione Puglia, con nota prot. n. 12213 del 10/11/2015, comunicava che, nel comune di Cerignola, il terreno di cui al foglio 38, particella 134, di ha 12,23, era stato dato in concessione al sig. Damiano Grieco (deceduto nel 1996), il terreno di cui al foglio 38, particella 138, di ha 9,73, era stato dato in concessione al sig. Angelo Cannone, e il terreno di cui al foglio 38, particella n. 140, di ha 5,99, era stato dato in concessione al sig. Alfredo Montesano (per un totale di ha 27,95);

- i fratelli Ricciardi, comproprietari del terreno sito nel comune di San

Giovanni Rotondo, con una estensione di ha 51,00, dichiaravano di non averlo mai concesso in affitto o in comodato ad alcuno, ad eccezione di un'autorizzazione verbale al pascolo data al sig. Savino.

Il fascicolo aziendale presentato dal sig. Rizzo, dunque, era stato artatamente formato e, per questo, con procedimento penale n. 2757/2015 R.G.N.R. mod. 21, gli erano stati contestati i reati di truffa e falso ai danni dell'A.G.E.A.

1.2. Con riferimento alla campagna 2015, la società agricola semplice Sofia, legalmente rappresentata da Lombardo Pontillo Antonino (classe 1982), previa fusione aziendale con la ditta Rizzo Giuseppe, presentava:

- la domanda unica di pagamento n. 50266292189 del 21/06/2015, redatta ai sensi dell'art. 3 del regolamento UE n. 809/2014, a parziale modifica della domanda n. 54760713278, abbinata alla scheda di validazione n. 50359680787 del 18/6/2015.

La domanda risultava inserita nel portale S.I.A.N. con le credenziali di "alombardopontillo", corrispondenti all'operatore Lombardo Pontillo Antonino (classe 1955) e il fascicolo era validato dal responsabile del C.A.A. Fenapi Enna 002, sig. Militello Giuseppe Alessandro.

Nella scheda di validazione, che certificava la consistenza aziendale, il titolo di conduzione, con l'individuazione catastale degli immobili, veniva indicato, sotto la "*Sezione Documenti Cartacei Rilevati Presenti nel Fascicolo*", come contratto di affitto, con protocollo n. Agea.caa5581.2015.0000953.

L'A.G.E.A. erogava la somma di euro 83.861,33, ma la prima rata, di importo pari ad euro 36.290,54, veniva restituita in data 24/12/2015 (il conto corrente risultava chiuso), mentre la predetta società Sofia incamerava, il 18/3/2016, l'importo di euro 47.570,79; tale erogazione avveniva anche grazie ai 117 titoli assegnati alla ditta Rizzo Giuseppe nell'anno 2014.

Le indagini della polizia giudiziaria, dopo la consultazione della Direzione regionale dell'Agenzia del demanio di Catania, accertavano che il terreno, sito nel comune di Aidone, foglio 119, particella 5, di proprietà del demanio statale, esteso per ha 11,82, non era stato mai concesso in affitto o in comodato (nota prot. n. 0006895/06/2021).

Per il pubblico ministero, la particella di cui sopra, per estensione, superava da sola la soglia di rilievo comunitario, integrando la fattispecie di cui all'articolo 53 del regolamento n. 796/2004/CE, come modificato dall'art. 1, paragrafo 20 del regolamento 972/2007/CE, successivamente riprodotto nell'articolo 60 del regolamento n. 1122/2009/CE, con conseguente perdita dell'intero regime di aiuto.

Inoltre, non era possibile effettuare il sequestro probatorio del fascicolo aziendale della società agricola Sofia, disposto dal pubblico ministero penale in data 11/07/2016, poiché il sig. Militello Giuseppe Alessandro, responsabile del C.A.A. FENAPI Enna 002 di Troina, dichiarava di non essere in possesso di alcuna documentazione, avendola consegnata al legale rappresentante della predetta società, Lombardo Pontillo Antonino.

1.3. L'organo requirente, ricostruiti i fatti di causa, individuava i

responsabili del danno.

1.3.1. Del danno erariale, relativo all'anno 2014, pari ad euro

60.203,73, erano chiamati a rispondere, in solido, Rizzo Giuseppe,

percettore del finanziamento, e Militello Giuseppe Alessandro,

responsabile del C.A.A. di Troina.

1.3.2. Con riferimento al danno erariale relativo all'anno 2015,

l'attore pubblico sosteneva che Rizzo Giuseppe e Lombardo Pontillo

Antonino (classe 1983) si erano avvalsi, intenzionalmente, di terreni di

cui non avevano la diponibilità, utilizzando anche i titoli che erano frutto

della condotta illecita del primo posta in essere l'anno precedente, e

ciò grazie all'entrata in vigore della nuova P.A.C. 2015-2020 che

attribuiva *"all'agricoltore un valore unitario iniziale dei propri titoli*

calcolato su quanto dichiarato nel corso del 2014".

In particolare, l'organo requirente riferiva che:

- sul S.I.A.N. era annotata, il 18/5/2015, la fusione tra la ditta Rizzo

Giuseppe e la società semplice Sofia, con le credenziali di Militello

Giuseppe Alessandro, responsabile del C.A.A. di Troina;

- dal 18/5/2015 al 31/8/2015, data di cessazione della predetta società,

il sig. Lombardo Pontillo Antonino (classe 1983) risultava esserne stato

il legale rappresentante.

Per tali ragioni, del danno di euro 47.570,79 dovevano

rispondere in solido Rizzo Giuseppe, Lombardo Pontillo Antonino

(classe 1983) e Militello Giuseppe Alessandro.

Lombardo Pontillo era ritenuto responsabile con il sig. Rizzo

poiché nella predetta qualità di legale rappresentante, socio e amministratore della società Sofia, *“dalla costituzione della stessa società fino alla sua cessazione per un lasso di tempo brevissimo, ha posto in essere una condotta dolosa e fraudolenta oltre che connotata da indebito occultamento, consistita nella redazione della domanda unica di pagamento e nella conseguente scheda di validazione utilizzando dati e dichiarazioni non veritiere e mendaci, particolarmente in relazione alla sussistenza di titoli di disponibilità o godimento di fondi di terreno in realtà inesistenti”*, responsabilità che emergeva anche dalla repentina estinzione della società e dalla situazione di conflitto di interessi in cui si era trovato ad operare, essendo anche dipendente del C.A.A. di Troina.

1.3.3. La responsabilità di Militello era sostenuta dalla Procura regionale poiché questi aveva svolto, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e del decreto ministeriale 27 marzo 1999, n. 165, la propria attività di consulenza, istruzione, validazione di invio delle domande uniche di pagamento pur in assenza di titoli validi, non avendoli all'uopo verificati, così disattendendo agli obblighi imposti dalla suddetta normativa, ivi incluso quello della tenuta dei fascicoli cartacei; in particolare, poi, in base alla normativa al tempo vigente (circolari AGEA n. Aciu.2005.210 del 20/4/2005, n. Aciu.2012.28 del 25/1/2012, n. Aciu.2012.90 del 29/2/2012) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non era più considerata titolo sufficiente per attestare il rapporto di conduzione dei terreni, se non nella limitata ipotesi di conduzione di superfici pubbliche per le quali

non era stata ancora rilasciata dall'ente competente la relativa concessione.

2. La locale Sezione territoriale di primo grado, con la sentenza 615 del 2022, accoglieva integralmente la domanda attorea.

2.1. In particolare, dopo avere affermato la giurisdizione contabile in materia, riteneva che la Procura regionale, a seguito delle indagini condotte dalla polizia giudiziaria, avesse provato, sulla base della documentazione degli atti di causa, che *“oltre 102 ettari dei terreni dichiarati dal sig. Rizzo per la campagna agricola 2014 (pari a circa l'87% dell'estensione dichiarata di ha 116,62) e la totalità degli oltre 11 ettari dichiarati dal sig. Lombardo Pontillo non erano nella loro disponibilità e, pertanto, che detti contributi sono stati fraudolentemente ottenuti dagli stessi a seguito delle dichiarazioni non veritiere di avere la disponibilità dei citati fondi agricoli”*; all'uopo, riteneva violato l'articolo 53, comma 1, del regolamento CE 21 aprile 2004, n. 796, come modificato dal regolamento CE 8 maggio 2009, n. 380, nonché dall'articolo 60, comma 1, del regolamento CE n. 112 del 2009.

2.2. L'organo decidente, poi, nel non condividere le argomentazioni difensive degli interessati, riteneva provato che i contributi pubblici fossero stati accreditati presso i conti correnti indicati da Rizzo Giuseppe nella domanda unica di pagamento e da Lombardo Pontillo nella comunicazione del 30/12/2015 inserita nel portale S.I.A.N. (in quest'ultimo caso, la prima rata di pagamento, di cui alla campagna 2015, per euro 36.290,54 non era stata, invece, accreditata

perché il conto corrente in origine indicato risultava chiuso in data 11/12/2015).

Parimenti, riteneva provata anche la responsabilità di Militello Giuseppe Alessandro:

- per non avere svolto le verifiche che la normativa di settore gli imponeva, tanto che i fascicoli aziendali cartacei non erano stati reperiti;

- per avere *“deliberatamente ignorato gli obblighi di custodia delle proprie credenziali consentendone l'uso anche a terzi e l'eventuale accertamento che la validazione sia avvenuta ad opera di soggetti diversi dal sig. Militello, data la sprezzante noncuranza nella custodia delle stesse, non escluderebbe, comunque, la responsabilità”*.

Del resto, precisava che le domande di pagamento presentate da Rizzo e Lombardo Pontillo (classe 1983) erano state caricate con le credenziali di Lombardo Pontillo (classe 1955), zio del convenuto, e poi erano state validate con le credenziali di Militello; inoltre, dalle sommarie dichiarazioni rese dai citati operatori del C.A.A. di Troina, emergeva che *“l'utilizzo fraudolento delle credenziali costituisse il normale modus procedenti”*.

3. Lombardo Pontillo Antonino, nella qualità di rappresentante della società agricola “Sofia” s.a.s., e Rizzo Giuseppe, avvalendosi entrambi del patrocinio dell'avv. Decimo Lo Presti, con atto di appello principale depositato in data 16/9/2022, impugnavano la predetta sentenza.

3.1. Gli appellanti lamentavano: *“Difetto di motivazione.*

Erroneità e/o illogicità della sentenza impugnata. Mancata valutazione delle prove offerte”.

All'uopo, sostenevano che non fosse stata fornita alcuna prova che le somme, oggetto di contestazione, fossero state effettivamente percepite.

In particolare, Pontillo Lombardo, con riferimento alla somma di 47.570,79, sosteneva che al momento in cui era stata accreditata, il 18/03/2016, non rivestisse più la carica di rappresentante legale della società Sofia; aggiungeva di essere stato destinatario di un sequestro preventivo da parte del G.I.P. presso il Tribunale di Enna, nell'ambito del procedimento penale n. 2757/15 R.G.N.R., per avere, asseritamente, incassato sul conto corrente intrattenuto con l'istituto di credito Banca Nuova s.p.a. di Nicosia le somme oggetto di finanziamento da parte dell'A.G.E.A., ma tale banca, appositamente interpellata, aveva escluso, con nota del 14/02/2018, qualsiasi rapporto.

3.2. In conclusione, i predetti appellanti chiedevano, in via principale l'integrale riforma della sentenza impugnata, e, in via subordinata, la riduzione della condanna *“al giusto e al provato”*; in via istruttoria, chiedevano di ordinare agli istituti di credito interessati l'esibizione di tutta la documentazione relativa al conto corrente su cui, asseritamente, erano confluite le somme versate dall'A.G.E.A., *“ivi compresa la documentazione relativa all'antiriciclaggio ed alle disposizioni di incasso”*.

4. L'Ufficio di procura generale presso questa Sezione

giurisdizionale d'appello nelle articolate conclusioni, depositate il 15/11/2022, chiedeva il rigetto dell'appello, confutando i motivi di doglianza, attraverso il richiamo alle motivazioni del giudice di primo grado.

5. Militello Giuseppe Alessandro, avvalendosi del patrocinio dell'avvocato Antonino Mancuso, con atto di appello depositato in data 14/12/2022, impugnava la sentenza n. 615 del 2022 della locale Sezione territoriale di primo grado.

5.1. L'appellante, con il primo motivo di impugnazione, lamentava *"omessa pronuncia su una circostanza rilevante della controversia"*.

In particolare, sosteneva di non conoscere né il sig. Rizzo né la società Sofia e, pertanto, di non avere validato e immesso nel sistema le relative schede per ottenere i contributi pubblici per gli anni 2014 e il 2015; del resto, il mancato reperimento dei fascicoli cartacei ad opera della polizia giudiziaria dimostrava la sua totale estraneità ai fatti di causa, nonché la circostanza che le sue credenziali fossero state illecitamente utilizzate da terzi; all'uopo, chiedeva, nuovamente, di verificare da quale indirizzo IP fossero avvenute le validazioni.

Con riferimento all'anno 2015, sosteneva che il fascicolo cartaceo era stato consegnato al sig. Lombardo Pontillo Antonino (classe 1983) e di non essere stato più dipendente del C.A.A. di Troina per essersi dimesso, giusta P.E.C. agli atti.

5.2. Con il secondo motivo di impugnazione lamentava, in subordine, l' *"errata qualificazione dell'elemento soggettivo"* poiché

questo avrebbe dovuto essere individuato nella colpa grave e non nel dolo, con conseguente natura sussidiaria della responsabilità, a cagione del suo imprudente comportamento per non avere custodito con diligenza le credenziali di accesso al sistema informatico e per non avere verificato l'operato dei suoi collaboratori.

5.3. In conclusione, chiedeva, in via principale, la riforma della sentenza impugnata e, in via subordinata, che fosse dichiarata la sua responsabilità sussidiaria *“per avere concorso con colpa a quanto contestato per l’illecito civile al sig. Rizzo Giuseppe e Lombardo Pontillo Antonino, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Società Agricola Sofia”*.

6. L'ufficio di Procura generale presso questa Sezione giurisdizionale d'appello nelle articolate conclusioni, depositate il 12/4/2023, chiedeva il rigetto dell'appello, confutando i motivi di doglianza, attraverso il richiamo alle motivazioni del giudice di primo grado.

7. Il collegio, all'udienza del 25/1/2024, non essendo comparsi i difensori degli appellanti, rinviava la causa, ai sensi dell'articolo 196 del codice di giustizia contabile, all'udienza del 23/5/2024.

8. Il presidente di questa Sezione, con decreto n. 118 del 06/05/2024, rinviava d'ufficio la trattazione della causa all'udienza al 24/10/2024.

9. L'avv. Decimo Lo Presti, con istanza depositata in data 23/10/2024, chiedeva un differimento dell'udienza, adducendo che il sig. Lombardo Pontillo Antonino, come da certificato medico che

produceva, non poteva comparire.

10. All'udienza del 24/10/2024, il pubblico ministero chiedeva, essendo assenti i difensori delle parti appellanti, che gli appelli fossero dichiarati improcedibili, giusta l'articolo 196 del codice di giustizia contabile.

Considerato in

DIRITTO

1. La locale Sezione territoriale di primo grado, con la sentenza n. 615 del 2022, in questa sede impugnata, ha condannato a favore dell'AGEA, in integrale accoglimento della domanda attorea, Rizzo Giuseppe e Militello Giuseppe Alessandro al pagamento della somma di euro 60.203,73 per la campagna 2014, nonché Lombardo Pontillo Antonino, Rizzo Giuseppe e Militello Giuseppe Alessandro al pagamento della somma di euro 47.570,79 per la campagna 2015.

I condannati hanno presentato appello avverso la citata pronuncia, chiedendone la riforma.

2. Preliminarmente, gli appelli in epigrafe menzionati, devono essere riuniti ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del codice di giustizia contabile, essendo stati promossi avverso la stessa sentenza.

3. Ciò posto, occorre dare atto che l'avv. Decimo Lo Presti ha chiesto, con istanza pervenuta in segreteria in data 23/10/2024, che l'udienza del 24/10/2024 fosse differita a cagione di problemi di salute di uno dei suoi assistiti, il sig. Lombardo Pontillo Antonino, come da certificato medico che ha depositato.

Sul punto, occorre ricordare che la parte processuale, una volta

conferito il mandato difensivo ad un avvocato, il cui patrocinio è obbligatorio per i giudizi celebrati innanzi alla Corte dei conti, come previsto dall'articolo 28, comma 1, del codice di giustizia contabile, è rappresentata dal difensore, con la conseguenza che la sua presenza in giudizio non è prevista, né d'altronde la stessa potrebbe svolgere oralmente alcuna difesa.

A differenza del processo penale, dunque, ove il legittimo impedimento dell'imputato alla partecipazione all'udienza costituisce motivo di rinvio della trattazione, come stabilito espressamente dall'articolo 420-ter del codice di procedura penale, nel giudizio contabile una tale norma non è stata inserita, con la conseguenza che un impedimento della parte a comparire all'udienza non può essere addotto dal suo difensore per chiedere differimenti nella trattazione; né d'altronde una tale conclusione, conforme al quadro normativo di riferimento, comporta alcuna lesione del diritto di difesa, come sancito dall'articolo 24, comma 2, della Costituzione, poiché il legislatore ha garantito l'esercizio di quest'ultimo con il conferimento della procura alle liti ad un avvocato.

4. Premesso quanto sopra, come esposto in narrativa, il collegio, all'udienza del 25/1/2024, non essendo comparsi i difensori degli appellanti, ha rinviato la causa, ai sensi dell'articolo 196 del codice di giustizia contabile, all'udienza del 23/5/2024; tale rinvio è stato debitamente comunicato dalla segreteria.

La predetta udienza del 23/5/2024 non si è tenuta poiché, con decreto presidenziale n. 118 del 06/05/2024, debitamente comunicato,

è stata rinviata d'ufficio all'odierna udienza, ove i difensori delle parti non si sono presentati e, conseguentemente, l'appello principale e l'appello incidentale devono essere dichiarati improcedibili, ai sensi dell'articolo 196 del codice di giustizia contabile.

Nulla per le spese.

P. Q. M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando,
- dichiara, previa riunione, improcedibili gli appelli di Lombardo Pontillo Antonino nella qualità di legale rappresentante della società "Sofia", Rizzo Giuseppe e Militello Giuseppe Alessandro avverso la sentenza n. 615 del 2022 della locale Sezione territoriale di primo grado;
- nulla per le spese.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024.

Il presidente f.f. - estensore

Dott. Giuseppe Colavecchio

F.to digitalmente

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 12/11/2024

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente